dei tributi spettanti ai consorziati; e questo invoco per sentimento di equità ed in nome della giustizia.

Un'altra osservazione che credo di poter fare, relativamente alla sollecita costituzione dei consorzi, si è per dare esecuzione completa all'articolo 113 della legge sui lavori pubblici.

Finchè questi consorzi non saranno costituiti, certamente essi non potranno avere un'amministrazione propria, e non potranno essere consultati previamente quando devonsi eseguire opere nuove straordinarie.

Ho detto che devonsi fare dei consorzi interprovinciali, e siccome questi verranno costituiti con porzioni di territori appartenenti a varie provincie, così credo che sarà necessario di formare un nuovo cabreo, e perciò domando se la formazione di questo cabreo sarà eseguita per cura del Governo soltanto, oppure dal Governo insieme alle provincie ed ai consorzi. La spesa è certo non indifferente, e questo preoccupandomi, chiedo al signor ministro analoga dichiarazione.

Al Governo (è detto nella legge dei lavori pubblici), spetta la costituzione dei consorzi interprovinciali; ora, come procederà il ministro per la costituzione dei consorzi medesimi? Convocherà immediatamente l'assemblea di tutti gli interessati delle varie provincie? E se in quest'assemblea non interviene la metà o più degli interessati, come, ed in qual maniera si renderanno valevoli le rispettive deliberazioni?

Per evitare dubbi ed incertezze ho rivolte queste interrogazioni all'onorevole ministro, e giacchè ho la parola indirizzo alla Commissione una preghiera. Nella seconda parte dell'articolo 2 della legge che si discute sta scritto: « che il Governo ha la facoltà di provvedere all'esazione della quota spettante alla massa degl'interessati ripartendola in ragione dell'imposta diretta sui beni *compresi* nei perimetri. »

Qui modificherei la dizione aggiungendo semplicemente due parole, e cioè: *i quali saranno stabiliti a termini dell'articolo* 175.

Ne do spiegazione. L'articolo come è concepito pare che consideri i perimetri come eseguiti, ma invece non essendo ancora stati fatti, così credo conveniente e ragionevole la modificazione da me proposta, e sono certo che la Commissione mi userà la benevolenza di accettarla.

Null'altro ho da aggiungere sull'articolo in discussione.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. L'onorevole preopinante mi ha mosso parecchi quesiti ai quali risponderò coll'ordine stesso con cui li ha esposti.

Egli mi domanda se le provincie ed i consorzi avranno diritto di rivedere le spese delle opere idrauliche a cui hanno obbligo di concorrere. Questo quesito posto in questi termini per me non ha un significato preciso.

Se l'onorevole preopinante intende che la provincia e gl'interessati abbiano a rivedere i conti, io gli rispondo subito che non hanno diritto alcuno di sindacare questi conti, che sono dello Stato a cui spetta di amministrare queste spese, ed il Governo che le fa ne rende ragione, come per tutte le altre spese pubbliche, alla Corte dei conti.

Io non so quale altra guarentigia maggiore le provincie e gl'interessati potrebbero richiedere di quella che si richiede per le spese proprie dello Stato, le quali non si ritengono per giustificate se i conti non sono stati riveduti e approvati dalla Corte dei conti.

Ed infatti così si procede oggi per tutte le spese di simile natura alle quali concorrono altri enti morali collo Stato per la loro esecuzione.

Il Governo eseguisce queste spese, le liquida, redige i conti, e in base a questi annuncia agli interessati la parte che loro spetta. Se gli enti interessati hanno delle osservazioni a fare il Governo ne tien conto; nel caso contrario, nella revisione che si fa di questi conti innanzi al magistrato competente, gli enti interessati avrebbero ragione delle loro osservazioni, non ammesse dall'amministrazione.

Il secondo quesito riguarda la questione dei consorzi interprovinciali. L'onorevole preopinante si preoccupa della posizione in cui vengono a trovarsi gl'interessati in conseguenza di questa legge.

Questa legge pone per principio che, fino a che i consorzi non sono stabiliti, la quota di contributo spettante agli interessati, è regolata in ragione dell'imposta fondiaria che essi pagano pei loro terreni.

Certamente questo principio contraddice a un principio superiore posto nella legge, che cioè ciascuno non contribuisca se non in proporzione del beneficio che viene a ricavare dall'opera di difesa. Ora un'opera di difesa giova differentemente ai terreni che essa difende, perchè non tutti si trovano in posizione da ricevere un egual danno se la difesa non esistesse. È perciò che la legge richiede una classificazione di questi terreni, onde apparisca il diverso grado di beneficio che ciascuno viene a conseguire, sulla qual base poi è stabilito il riparto del contributo che ciascuno deve, per la spesa fatta.

Ora, secondo la nostra legge, sta assolutamente agli interessati di prendere l'iniziativa per la costituzione di questi consorzi. Se vi è una parte dei proprietari e dei beni compresi in un perimetro,